# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

# 137ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## MARTEDÌ 10 APRILE 1973

**(Antimeridiana)**

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

**INDICE**


**COMMISSIONI PERMANENTI**

Variazioni nella composizione . . . *Pag.* 6599

**CONGEDI** . . . . . 6599

**DISEGNI DI LEGGE**

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante . . . . . 6599

Deferimento a Commissione permanente in sede redigente . . . . . 6599

Deferimento a Commissione permanente in sede referente . . . . . 6600

Presentazione di relazioni . . . . . 6600

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 6599

**Votazione:**

« Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori » **(851)**; « Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione » **(214)**, d'iniziativa del senatore De Matteis e di altri senatori; « Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione e modifiche all'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 » **(287)**, d'iniziativa del senatore Coppola e di altri senatori. **Approvazione del disegno di legge n. 851:**

ARENA . . . . . *Pag.* 6612
CIFARELLI . . . . . 6609
COPPOLA, *f.f. relatore* . . . . . 6600, 6616
DE MATTEIS . . . . . 6603
FILETTI . . . . . 6605
GALANTE GARRONE . . . . . 6618
GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia* . . 6601
LUGNANO . . . . . 6614

# Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 11,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

A R N O N E , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 6 aprile.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

## Congedi

P R E S I D E N T E . Comunico che hanno chiesto congedo i senatori: Bettiol per giorni 4; De Fazio per giorni 4; Morlino per giorni 4 e Vernaschi per giorni 4.

## Annunzio di variazioni nella composizione di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, su designazione del Gruppo parlamentare del partito socialista italiano, sono state apportate le seguenti variazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

*1ª Commissione permanente*: il senatore Buccini entra a farne parte; il senatore Bermani cessa di appartenervi;

*9ª Commissione permanente*: il senatore Bermani entra a farne parte; il senatore Buccini cessa di appartenervi.

## Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, nonchè stato giuridico, del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa » (1042);

« Servizi di mensa-bar nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1043);

« Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo » (1044).

## Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

*alla 8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Ulteriore proroga dell'Ente autonomo del porto di Napoli » (1009).

## Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede redigente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede redigente:

*alla 8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Ammodernamento del sistema giuridico in materia di danno alla persona del viaggiatore mediante modificazioni ed integrazioni alle " Condizioni e tariffe per i trasporti del-

le persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato " » (797), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

**Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente**

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

*alla 7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

TANGA. — « Concorso per il conferimento delle cattedre non coperte per effetto delle norme contenute nel titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831 » (719), previo parere della 1ª Commissione.

**Annunzio di presentazione di relazioni**

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali), il senatore Carollo ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT » (925).

Comunico inoltre che, a nome della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il senatore Togni ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Interventi per la salvaguardia di Venezia » (256-B).

**Votazione dei disegni di legge:**

**« Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori » (851); « Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione » (214), d'iniziativa del senatore De Matteis e di altri senatori; « Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione e modifiche all'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 » (287), d'iniziativa del senatore Coppola e di altri senatori. Approvazione del disegno di legge n. 851**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione dei disegni di legge: « Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori »; « Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione » di iniziativa dei senatori De Matteis, Pieraccini, Cucinelli, Viviani, Lepre, Arnone, Albertini, Cipellini e Arfè; « Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione e modifiche all'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 », d'iniziativa dei senatori Coppola, Follieri e Bertolacci.

I suddetti disegni di legge sono stati esaminati in sede redigente dalla Commissione competente, la quale ha approvato in un nuovo testo gli articoli del disegno di legge numero 851 ed ha proposto l'assorbimento dei disegni di legge nn. 214 e 287.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Ha facoltà di parlare il senatore Coppola, in sostituzione del relatore, senatore De Carolis.

C O P P O L A , *f. f. relatore.* Onorevole Presidente, la Commissione si rimette alla relazione scritta del senatore De Carolis e poichè siamo in sede redigente si fa presente che all'articolo 22 del testo, pagina 12 dello stampato, è da correggere un errore di stampa, in quanto c'è un riferimento all'articolo 17, mentre il riferimento deve essere fatto all'articolo 16.

Questo si comunica per l'opportuno coordinamento e la correzione dell'errore.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli senatori, le norme dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di cassazione per il conferimento degli uffici direttivi superiori hanno subìto varie modifiche in rapporto a diversi criteri selettivi che di tempo in tempo venivano adottati.

Attualmente la valutazione del magistrato promovibile, come loro sanno, viene effettuata soprattutto, ma non esclusivamente, in base all'esame di sentenze e di altri lavori giudiziari relativi ad un periodo di tempo che, per eliminare ogni favoritismo, è fissato mediante un sorteggio. In tal modo, non conoscendosi preventivamente il periodo scelto, si ha una garanzia di continuità nel curare qualitativamente il lavoro giudiziario. Il sistema vigente ha indubbiamente il pregio di stimolare una particolare cura nell'elaborazione delle sentenze, però nel contempo può essere causa di pregiudizio per la rapidità dei lavori giudiziari.

Accanto all'esame dei titoli, quanto all'esame delle sentenze e di altri lavori giuridici, si è sempre sentita viva l'esigenza di tener presente nelle valutazioni ciò che attiene alla personalità del magistrato e alla globalità delle funzioni in precedenza esercitate ed è questa esigenza che si è inteso meglio e più ampiamente soddisfare con l'attuale disegno di legge. Inoltre, nel sistema attuale l'idoneità alla nomina a magistrato di cassazione è deliberata da una commissione nominata dal Consiglio superiore e composta dal primo presidente della cassazione che la presiede e da quattro magistrati di cassazione di cui due con ufficio direttivo. Con tale sistema è garantita, anche in questa materia, l'indipendenza della magistratura dal potere politico essendo affidata al Consiglio superiore la competenza per ciò che concerne le nomine. Però non sono mancati dubbi sulla rigorosa costituzionalità delle norme vigenti, essendo affidate le nomine non direttamente al Consiglio superiore ma ad un suo organo. Anche su ciò il disegno di legge mira ad eliminare ogni dubbio.

Nel disegno di legge presentato dal Governo, con piena aderenza all'articolo 105 della Costituzione, si ribadisce il principio che spettano al Consiglio superiore della magistratura le promozioni « secondo le norme dell'ordinamento giudiziario ». Ed è appunto in sede di elaborazione di tali norme attinenti all'ordinamento giudiziario che si prevede, per la prima volta e in maniera che non può lasciar luogo a dubbi, che il Consiglio superiore della magistratura deve procedere direttamente alle operazioni relative alla progressione in carriera.

Inoltre, proprio per venire incontro alle istanze accennate in materia di criteri di valutazione, il disegno di legge presentato dal Governo conferisce al Consiglio superiore delicate attribuzioni relative all'assunzione di ogni elemento di giudizio reputato necessario per una migliore valutazione del magistrato, anche per mezzo di accertamenti diretti. Infatti caratteristica delle nuove disposizioni è che il sistema di valutazione deve investire l'intera personalità del magistrato sia sotto il profilo soggettivo sia in ordine a tutto il servizio prestato, con l'esame degli elementi che attengono alla preparazione, alle capacità tecnico-professionali, alla laboriosità e diligenza del magistrato. Non è esclusa la possibilità di portare l'esame anche sui lavori giudiziari. Si è voluto con questi criteri ridurre quanto più possibile il margine di errori in simili valutazoni. Per quanto riguarda gli uffici direttivi superiori si è ancorata la dichiarazione di idoneità da parte del Consiglio superiore della magistratura ad una anzianità fissa di servizio, mentre rimane differito al verificarsi delle vacanze il conferimento dell'ufficio direttivo. Nel frattempo il magistrato conserva le funzioni che aveva prima della promozione. Si ritiene con ciò che all'atto del conferimento dell'ufficio direttivo la scelta possa essere più idonea in quanto estesa ad un numero maggiore di magistrati che in precedenza hanno già acquisito la qualifica richiesta. Per la durata di 4 anni, in attesa di un nuovo ordinamento giudiziario che rielaborerà tutta questa materia, si è ritenuto di conservare il concorso per esami per la nomina in cassazione al fine di assecondare, nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema, le comprensibili aspettative di quei magistrati che attraverso una più

specifica preparazione si ritengono in grado di affrontare prove d'esame.

Per valutare l'importanza della legge, è opportuno un raffronto fra sistema vigente e quello previsto dalla legge proposta:

1) la promozione a magistrato di cassazione è regolata dalle norme vigenti nel modo seguente: *a*) promozione per merito distinto a ruolo chiuso; ha luogo dopo nove anni dalla nomina a magistrato di corte d'appello nei limiti dei posti disponibili (articolo 27, legge 4 gennaio 1962, n. 1); *b*) promozione per merito distinto a ruolo aperto (cioè anche in soprannumero); ha luogo dopo 11 anni e mezzo dalla nomina a magistrato di appello ove difettino le vacanze nell'anno in cui i magistrati di appello hanno maturato l'anzianità di nove anni nel grado (articolo 5 legge 4 gennaio 1963, n. 1). L'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, ha per la prima volta introdotto il sistema della promozione in soprannumero a magistrato di cassazione; *c*) la promozione per merito distinto è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, previa dichiarazione di promovibilità da parte di apposita commissione di scrutinio, costituita a norma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. I magistrati che partecipano allo scrutinio devono presentare 14 lavori giudiziari indicati a scelta tra quelli eseguiti in due dei tre trimestri fissati mediante sorteggio dal Consiglio superiore della magistratura in anni diversi del triennio precedente alla chiamata allo scrutinio. I lavori sono accompagnati dal parere dettagliato del competente consiglio giudiziario (art. 15 e 24, 2° comma, legge 4 gennaio 1963, n. 1); *d*) la promozione a magistrato di cassazione è conseguibile anche mediante esame che può sostenersi dopo cinque anni dalla promozione a magistrato di appello (art. 12 legge 4 gennaio 1963, numero 1).

La nuova legge intende introdurre le seguenti innovazioni in materia di promozione a magistrato di cassazione: *a*) nomina a ruolo aperto (e cioè anche in soprannumero) a magistrato di cassazione dopo 7 anni dalla nomina a magistrato di appello; *b*) alla nomina procede il Consiglio superiore della magistratura sulla base del parere del competente consiglio giudiziario. Il parere del consiglio giudiziario e la valutazione del Consiglio superiore della magistratura sono effettuati con riferimento ai precedenti relativi al servizio prestato nelle diverse funzioni, alla capacità tecnico-professionale, alla laboriosità ed alla diligenza dimostrata dal magistrato nell'espletamento delle diverse funzioni; *c*) il concorso per esami verrà indetto, dopo l'entrata in vigore della emananda legge, soltanto per quattro anni e ad esso possono partecipare i magistrati che abbiano maturato almeno tre anni di anzianità nella qualifica di magistrato di appello.

2) Per la promozione a presidente di sezione di cassazione ed a funzioni di grado corrispondente, si rileva che, in base alle norme vigenti, la promozione dei consiglieri di cassazione alle funzioni superiori avviene — previa dichiarazione di idoneità da parte del Consiglio superiore della magistratura — secondo l'ordine di ruolo, ogni anno per un numero di magistrati corrispondente alle vacanze che si verificano nell'anno nel ruolo dei presidenti di sezione di cassazione ed equiparati (articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, numero 1) a seguito di collocamento a riposo per i limiti di età.

Con la nuova legge si prevede che l'avanzamento alle funzioni superiori abbia luogo, con dichiarazione di idoneità da parte del Consiglio superiore della magistratura, per i magistrati di cassazione che abbiano raggiunto otto anni dalla nomina a tale categoria. Le promozioni avvengono quindi con un sistema che, accertata l'idoneità, è a ruolo aperto.

Confidiamo che l'aumento del numero di coloro che otterranno la nomina ad un grado superiore non dia luogo ad inconvenienti nell'adempimento delle funzioni che effettivamente dovranno espletare.

Infine devo ricordare che nella passata legislatura l'onorevole Di Primio presentò analoga proposta che però fu respinta dalla Camera dei deputati, mentre le proposte del senatore Pieraccini e del senatore Montini,

dopo essere state trattate in sede di Commissione giustizia del Senato, decaddero per fine legislatura. Analoghe iniziative sono state prese nel corso di questa legislatura dal senatore De Matteis e dal senatore Coppola ed il Governo è intervenuto con il disegno di legge che oggi è sottoposto al voto del Senato.

Signor Presidente, onorevoli senatori, questa legge è un nuovo atto di fiducia nella magistratura italiana e muta, in materia particolarmente delicata, il vecchio ordinamento giudiziario che, dalla Costituente in poi, è stato radicalmente riformato con molti provvedimenti, primo fra tutti quello che ha istituito il Consiglio superiore della magistratura. È dalla coordinazione nonchè dalla integrazione ed eventuale rettifica delle innovazioni già introdotte che potrà avere vita il nuovo ed organico ordinamento giudiziario previsto dalla settima norma transitoria e finale della Costituzione, ordinamento alla cui definitiva ed auspicata elaborazione si dà, anche con questa legge, un importante contributo. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. È iscritto a parlare il senatore De Matteis. Ne ha facoltà.

D E M A T T E I S . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci apprestiamo a votare e che raccoglie, grosso modo, nel suo contenuto, quello n. 851, di iniziativa del Governo, e i disegni di legge nn. 284 e 287, rispettivamente di iniziativa mia e del collega Coppola, mi sollecita, innanzitutto, a manifestare il mio compiacimento, perchè il voto che di qui a momenti andremo ad esprimere pone fine, almeno dinanzi a questo ramo del Parlamento, al lungo e travagliato *iter* di un così importante provvedimento legislativo, che dal lontano 1970 ha visto impegnati Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Onorevoli colleghi, certamente nessuno di voi ignora che il problema della progressione della carriera dei magistrati, che ebbe un primo avvio con la legge Breganze, è stato costantemente avvertito dai socialisti, al punto che il 10 aprile del 1970 il compagno onorevole Di Primio ed altri presentarono dinanzi alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 2425 che, dibattuto e votato dalla seconda commissione giustizia, non ebbe fortuna nel voto finale dell'Aula, per il modo con cui si espressero alcuni « cosiddetti franchi tiratori ».

E non ignorate, altresì, che l'11 novembre del 1971 il Gruppo socialista del Senato presentò altro disegno di legge, il 1961, mentre altro ancora, il 1962, fu presentato dal Gruppo della democrazia cristiana.

Unificati i due disegni di legge furono discussi in sede redigente, nella 2ª Commissione giustizia, ma, licenziati per il voto finale di quest'Assemblea legislativa, nemmeno questi ebbero fortuna, perchè decaddero a seguito dell'anticipato scioglimento del Parlamento.

Ricostituite le Assemblee legislative con le elezioni del 1972, fui proprio io, col collega Pieraccini ed altri, a ripresentare il disegno di legge n. 284, al quale seguì immediatamente l'altro, il 287, dei colleghi Coppola, Follieri e Bartolomei del Gruppo democratico cristiano.

Tali disegni non andarono speditamente avanti, come a giusta ragione era da attendersi, perchè il Governo, dopo alcuni tentennamenti, volle presentarne uno suo, l'851, che poi è quello preso a base della discussione nella Commissione e che oggi è dinanzi alla nostra Assemblea per essere votato.

Siamo in sede di dichiarazione di voto e non di discussione generale, così che, ossequiente al nostro Regolamento, mi limito solo a precisare le vere ragioni per le quali il Gruppo socialista ha sempre preso l'iniziativa di modificare l'attuale legislazione in questa materia, per adeguarla, sostanzialmente, al dettato della Costituzione repubblicana, che con tanta fatica il popolo italiano si è data.

Mi si consenta però di esprimere l'ansia dei socialisti, ai quali nessuno può contestare l'impegno posto nel patrocinare il disegno di legge in esame, per un nuovo ordinamento giudiziario, della cui necessità si parla ovunque e comunque ma che, purtroppo, chissà quando avremo occasione di poterlo discu-

tere e renderlo operante attraverso il voto parlamentare.

Non sto qui a ripetervi, onorevoli colleghi, quanto ho detto nella relazione che accompagna il mio disegno di legge, in ordine alla eliminazione degli attuali criteri selettivi per la progressione a magistrato di cassazione, nè le fondate ragioni per le quali io avevo limitato il concorso per esami a soli due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, mentre ora, in via di compromesso, è stato fissato in anni quattro.

Permettetemi soltanto di affermare, per modo che risulti a tutti ben chiaro, che è intendimento del Gruppo socialista eliminare completamente il sistema del concorso, perchè, se è vero, come lo è, che attraverso l'esame può ricavarsi un giudizio a livello di cultura, è altrettanto vero che tale giudizio non può non essere freddo, distaccato e sempre carente di tutte quelle altre qualità, che sono le maggiori e le migliori, previste dall'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Con tutto il rispetto, ed in me è profondo, verso quei magistrati che si sono cimentati o si cimentano attraverso il concorso per accedere alla cassazione e che, indubbiamente, danno prova di somma preparazione giuridica, consentitemi di dire che tale preparazione verrebbe ad annullarsi nel momento in cui essi non fossero in possesso di quello spirito di umanità, che deve albergare nell'animo di tutti i giudici, di adeguata personalità, laboriosità e diligenza, che non sono materie di esame e, quindi, oggetto di indagine ai fini del risultato del concorso.

Nonostante tale nostro intendimento, noi socialisti, in attesa che momenti migliori ci diano la possibilità di una maggiore incisività per migliorare il sistema, rendendolo sempre più democratico, voteremo a favore di questa legge.

E voteremo a favore soprattutto per l'ondata di democrazia che l'articolo 1 porta nella valutazione ai fini della promozione a magistrato di legittimità. Onorevoli colleghi, per noi socialisti non è poca cosa avere eliminato, con la presente riforma, i criteri fin qui seguiti per la progressione a magistrato di cassazione: riforma che, oltre ad essere in piena armonia con i dettati costituzionali, vale a garantire la sostanziale indipendenza dei giudici, i quali potranno, finalmente, dedicarsi con tutte le loro energie e con tutta la loro scienza e coscienza al non facile compito ad essi affidato, senza la costante preoccupazione di redigere sentenze aventi vasta portata dottrinaria, capaci di soddisfare, come qualche volta è accaduto, più aspetti esterni, che aspetti sostanziali.

Permettetemi, onorevoli colleghi,di affermare, senza tema di poter sbagliare, che il giudice, per poter esprimere nelle sue sentenze, nei suoi atti — che riguardano sempre aspetti e problemi della vita reale, problemi etici e sociali — un giudizio non conformista, espressione cioè della sua formazione e della sua personalità, dev'essere autonomo nella sua coscienza, libero da qualsiasi ipoteca, da qualsiasi dipendenza, da ogni preoccupazione di subire per le proprie idee definitivi giudizi non consoni ad un vivere civile e democratico.

Avere con la presente legge dato a tutti i magistrati di appello la possibilità di essere, al compimento del 7° anno dalla nomina a tale qualifica, valutati secondo la loro preparazione e le loro capacità, la laboriosità e la diligenza dimostrata nell'esercizio delle funzioni ed i precedenti relativi al servizio, è, a mio modesto avviso, una grande conquista democratica, non solo per loro, ma anche per noi legislatori che, rendendo un chiaro atto di giustizia, eliminiamo motivi d profondo e comprensibile dissenso, contrasti e insoddisfazioni.

A nessuno può sfuggire, però, che i socialisti, con l'articolo 1 della legge, intendono che il giudizio globale non tenga conto soltanto dei nn. 1, 2 e 3, ma anche e, oserei dire, soprattutto, delle qualità di uomo, dell'equilibrio, della passione, della diligenza, della sensibilità dimostrati dal magistrato nel trattare le questioni affidategli, dietro le quali, onorevoli colleghi, vi sono sempre problemi, affanni e, talvolta, sofferenze, che il giudice non può trascurare.

Mutare profondamente l'anzidetto sistema degli scrutini che, purtroppo, creava enormi sperequazioni, favorendo soltanto i più fortunati, coloro cioè che disponevano di maggior tempo libero, per mettere insieme titoli

idonei a provocare un giudizio favorevole, significa per i socialisti aver raggiunto un'importante tappa della meta che ci siamo sempre prefissa.

In un momento così difficile per questa nostra Repubblica, che vede anche giovani magistrati impegnati a dare nuove dimensioni per una più garantita vita civile e democratica di tutti i cittadini, votando questa legge facciamo certamente un passo avanti in quello che è l'interesse generale di adeguare la legislazione allo spirito ed alla lettera della concezione democratica, che è il pilastro portante della vita civile di ogni paese.

Onorevoli colleghi, concludendo questa mia dichiarazione di voto favorevole a nome del Partito socialista italiano, mi si conceda licenza, per quella lealtà che certamente è propria a ciascuno di noi, che, al di là e al di sopra di ogni collocazione politica, ringrazi vivamente il ministro Gonella e il sottosegretario Pennacchini, per il valoroso, paziente e, forse, ignorato contributo costantemente offerto, specialmente da quest'ultimo, alla formazione di questa legge, che costituisce un primo avvio di quell'auspicata modifica dell'ordinamento giudiziario.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, è da tutti avvertita l'esigenza di una giustizia più sollecita e regolarmente funzionante onde porre riparo non più dilazionabile a quello che è già divenuto un malanno particolarmente grave che rischia di tradursi in una vera e propria bancarotta. È parimenti convincimento da tutti condiviso che i problemi che con progressivo aggravamento degli effetti negativi travagliano la giustizia non possono risolversi con il ricorso a provvedimenti settoriali o di carattere contingente. Occorre invece promuovere e realizzare radicali e coraggiose iniziative e con irrinunciabile priorità affrontare ed attuare la riforma dell'ordinamento giudiziario che ha bisogno di profonde modifiche strutturali. Tra i problemi più gravi sono da annoverare quelli concernenti la progressione di carriera, i cosiddetti « ruoli aperti », l'indipendenza interna ed esterna dei giudici; problemi che hanno dato e danno luogo a motivi di aspri contrasti ed hanno contribuito e contribuiscono a ritardare le riforme di struttura e a peggiorare il disservizio giudiziario. Il Governo nel lontano 1963 nominò una commissione di studio con l'incarico di approntare uno schema di disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. La commissione assolse il compito ad essa demandato e allo schema aggiunse una relazione, a firma del Presidente della Corte di cassazione del tempo, che tra l'altro, confermato il mantenimento delle preture mandamentali rette però da pretori onorari con competenza assai limitata, prevedeva la distinzione dei giudici in due categorie: 1) magistrati di merito comprendenti i magistrati di tribunale e i magistrati di corte d'appello; 2) magistrati di cassazione cui si sarebbe pervenuti attraverso la nomina a referendari da conseguirsi per esame o per scrutinio per merito eccezionale.

La riforma dell'ordinamento giudiziario rimane però tuttora insoluta. Solo nell'anno decorso il Consiglio superiore della magistratura nella sua seconda relazione annuale sullo stato della giustizia, riprendendo l'argomento, è pervenuto a soluzioni radicalmente difformi da quelle suggerite dalla commissione di studi dianzi richiamata proponendo tra l'altro l'istituzione del giudice di pace, del giudice unico in primo grado e del giudice collegiale in secondo grado come giudice delle impugnazioni. Ma nel frattempo il legislatore ha ritenuto di modificare profondamente, seppure settorialmente, la materia delle promozioni a magistrato di corte d'appello e di corte di cassazione.

Già con l'articolo 2 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, era stato disposto, sino all'emanazione della nuova legge sull'ordinamento giudiziario, un duplice sistema per le promozioni predette e cioè il concorso per esame e lo scrutinio, con particolari modalità di ripartizione dei posti tra vincitori del concorso per esame e magistrati promossi in dipendenza di scrutinio per merito distinto e, limitatamente ai magistrati di corte d'appello, anche per semplice merito. Senonchè, pur

non essendo ancora sopravvenuta la riforma dell'ordinamento giudiziario, la legge 25 luglio 1966, n. 570, rivoluzionava il sistema di nomina a magistrato d'appello, pochi anni prima adottato, realizzando quello che con buffo neologismo viene oggi definito il « breganzemento » dei consiglieri d'appello e cioè la promozione per maturata anzianità (compimento di undici anni dalla promozione a magistrato di tribunale), previo esame da parte del Consiglio superiore della magistratura del parere motivato del Consiglio giudiziario sulle capacità del magistrato e sull'attività da lui svolta nell'ultimo quinquennio.

Trattasi di un vero e proprio automatismo inflazionistico con conseguenze negative sul rendimento qualitativo e quantitativo dei magistrati. Il nuovo strumento di promozione avrebbe dovuto sottrarre i magistrati ai timori e alle speranze dell'aborrita carriera selettiva, ma in non pochi casi — non sarebbe onesto nasconderlo — si è nell'incitamento ad un diminuito impegno nella funzione e nel disinteresse per essa.

Il Consiglio superiore della magistratura è venuto di fatto a ridursi al rango assai modesto di registratore di anzianità. E tale considerazione non è da ritenersi gratuita, ma è dolorosamente realistica, se è vero — come è vero — che dalla relazione del consigliere Giovanni De Matteo al recente congresso dell'Unione dei magistrati a L'Aquila emerge che nel quadriennio 1968-72 su 1.354 magistrati sottoposti alle decisioni del Consiglio superiore della magistratura soltanto sette (ripeto sette) non hanno conseguito la nomina a giudice d'appello.

E qui non pare totalmente fuor di luogo neppure l'amara ironia di chi ha rilevato che con lieve modifica ben può adattarsi ai magistrati la famosa formula *estote todos caballeros* con la quale, secondo la tradizione, Carlo V per gratitudine ritenne di elevare alla dignità del cavalierato tutti i cittadini di Alghero. Allora venne operato il generale « cavalieramento »; ora è stato legislativamente accolto in Italia il principio per il quale a niun magistrato deve negarsi il titolo di « consigliere »: tutti consiglieri signori magistrati!

Il paragone tra cavalieri e consiglieri è forse frutto di esasperato spirito critico, ma induce a dolorosa riflessione: chè se le distinzioni meramente onorifiche possono ritenersi innocue e per la loro illimitata diffusione sono accreditate nel nostro Paese di scarsa considerazione, non così può dirsi per i consiglieri di appello o di cassazione i quali sono chiamati ad assolvere con idonea competenza, con prestigio e con criteri di obiettività e di indipendenza le più alte e spesso irreparabili funzioni giurisdizionali al fine di assicurare ai cittadini il riconoscimento delle loro legittime aspettative e la tutela dei loro diritti.

È da respingere quindi qualsiasi sistema di automatismo nelle promozioni e di appiattimento nella magistratura.

Purtroppo in Italia da anni stiamo assistendo ad una costante opera di devastazione del nostro ordinamento giudiziario, anzichè ad un'opera di ricostruzione della giustizia o di aggiornamento del giudice. Le leggi approvate conclamano la soppressione di ogni serio vaglio selettivo per le promozioni in magistratura, come se ogni giudice fosse idoneo ad ogni funzione.

È vero che un magistrato non deve più somigliare ad una guglia gotica, così come ha osservato un illustre giurista statunitense di origine egiziana nel simposio internazionale svoltosi alla fine dello scorso mese a Siracusa. Ma ciò non deve portare all'appiattimento qualitativo del giudice.

Il magistrato, alla pari dell'avvocato, non deve più raffigurare uno splendido barocco ridondante nel rococò, ma deve sforzarsi di somigliare ad un moderno edificio perfetto e funzionante nel quale la struttura portante e l'elemento estetico-culturale si fondino in una mirabile sintesi al servizio del contesto sociale in cui è inserito. Specialmente il giudice di cassazione, e cioè il vertice più elevato della magistratura, così come ha ribadito nella stessa occasione del richiamato simposio internazionale altro alto magistrato francese, deve abbandonare la cima del monte, ma non deve scendere nella *bagarre;* per il magistrato di cassazione non si può prescindere dall'applicazione di criteri selettivi.

Le legislazioni straniere, attribuendo infatti peculiare rilevanza alle funzioni del giudice di cassazione, adottano nella quasi generalità criteri particolari e più rigorosi perchè questi ne consegua la promozione e la nomina. In Francia, ad esempio, per le promozioni ai più alti uffici della gerarchia giudiziaria si osserva una procedura nella quale è ampiamente rappresentato il potere esecutivo, diversa da quella adottata per la nomina degli altri magistrati. In Germania quanto ai magistrati della suprema corte federale vige il sistema della nomina congiunta da parte dei rappresentanti esecutivi (federale e dei *Länder*) e del Parlamento. In Belgio le promozioni alla corte di cassazione sono effettuate mediante una scelta operata in due liste presentate dal Senato.

Anche in Italia, dopo l'entrata in vigore della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e della legge 25 luglio 1966, n. 570, si è palesata indilazionabile l'adozione di un nuovo procedimento per la nomina a magistrato di cassazione.

L'attuale sistema di progressione dà adito a critiche e a perplessità perchè il giudizio di valutazione, affidato con sospetta violazione dell'articolo 105 della Costituzione ad una apposita commissione di alti magistrati nominata dal Consiglio superiore della magistratura, deriva quasi esclusivamente dall'esame dei lavori giudiziari approntati dal magistrato e particolarmente da sentenze di cui egli è o appare l'estensore.

È di tutta evidenza che un limitato numero di titoli giudiziari non offre le necessarie garanzie ai fini della promozione anche perchè non è eliminabile il sospetto che l'elaborato a volte possa provenire *aliunde*. Non è poi da sottacere che la preoccupazione di formare i titoli per la promozione di fatto distrae al giudice energie che egli dovrebbe invece dedicare più congruamente all'assolvimento delle sue funzioni giudiziarie. Non sono rari i casi di magistrati che per ragioni carrieristiche stilano sentenze assai elaborate, ampiamente motivate, pregne di riferimenti di diritto comparato, di dottrina e di giurisprudenza, che non servono a fini di giustizia e che anzi nuocciono al regolare e sollecito andamento della giustizia.

Ho appreso, ad esempio, dalla mia esperienza professionale forense che un magistrato d'appello assegnato in una sezione di tribunale, in una causa contumaciale con numerosissimi convenuti, di valore economico assai modesto, proprio al confessato scopo di formare un titolo idoneo alla promozione in Cassazione, depositò la sentenza dopo quasi un anno dall'udienza di discussione. Si trattò di un elaborato di oltre 100 facciate, nel quale l'estensore spaziò nel campo del diritto romano; riportò le soluzioni adottate per la materia nelle legislazioni antiche e moderne; trasfuse con ampiezza le più disparate e contrastanti dottrine e parafrasò numerosi arresti giurisprudenziali. Tutto ciò con gravissimo nocumento per la parte istante, che non solo dovette subire l'ingente ritardo nel deposito della sentenza, ma fu costretta a sostenere notevoli e sproporzionate spese per il conseguimento delle copie della sentenza stessa e la notifica di essa alla notevole pluralità di convenuti. Nel caso specifico, la conclusione pirandelliana del procedimento giudiziario fu nel contempo tragica e farsesca, perchè la istante — trattavasi di una vecchietta — cessò di vivere prima di realizzare il diritto formante oggetto della controversia giudiziaria, sicchè il suo credito si consolidò per confusione a favore degli stessi convenuti, eredi per legge di chi con ansia e con speranza aveva ritenuto di riporre fiducia in una giustizia che nei suoi confronti invece avrebbe operato invano *post mortem!*

P I R A S T U . Vogliamo sapere il nome della vecchietta!

F I L E T T I . Se le interessa, si chiamava Torrisi.

Il sistema di valutazione per la promozione a magistrato di cassazione con preminente riferimento ai titoli giudiziari è quindi da scartare e pertanto è da condividere il nuovo sistema suggerito dal disegno di legge governativo n. 851, che recepisce ed assorbe altre iniziative parlamentari della precedente legislatura e di questa legislatura e che demanda direttamente al Consiglio superiore della magistratura le determinazioni per la progressione a seguito di scrutinio da farsi dopo 7 anni dalla nomina a magistrato di appello e previo parere del consiglio giudiziario e del consiglio di amministrazione a seconda

delle funzioni esplicate dal giudice che aspira alla nomina a magistrato di cassazione.

Gli elementi di valutazione sono assai più ampi di quelli previsti nell'attuale sistema in quanto riflettono la preparazione e la capacità tecnico-professionale del giudice, la laboriosità e la diligenza da lui dimostrate nell'esercizio delle funzioni, i precedenti relativi al servizio prestato ed anche ogni ulteriore elemento di giudizio che il consiglio superiore della magistratura può assumere nelle forme e nelle modalità più idonee, non esclusi gli accertamenti diretti.

Il testo licenziato dalla Commissione giustizia lascia però delle ombre perchè non pare accettabile la decisione adottata a stretta maggioranza ed in contrasto con la proposta governativa circa l'esclusione in sede di valutazione della specifica idoneità del giudice alle particolari funzioni che, nella qualità di magistrato di cassazione, è chiamato ad assolvere.

Non è da dimenticare che il consigliere di cassazione opera esclusivamente in punto di diritto, sicchè, all'atto in cui si procede alla valutazione delle sue capacità tecnico-professionali, non può prescindersi dall'esaminare le sue attitudini e la sua idoneità ad adempiere la funzione di giudice di legittimità. La soppressione di detto elemento di valutazione serve ad accreditare la tesi di chi nel disegno di legge che ci aggingiamo a votare scorge un'ulteriore manifestazione di lassismo, di automatismo e di appiattimento.

Altra perplessità deriva dal non essere stato mantenuto, senza limitazione di tempo, coevamente al sistema della progressione per scrutinio, il sistema del concorso per esami per la nomina a magistrato di cassazione. Sembra conforme a principio di giustizia che i magistrati dotati di elevatissima preparazione tecnica e giuridica abbiano il diritto di progredire nelle loro funzioni senza attendere il decorso di sette anni dalla nomina a giudice di appello e che pertanto il concorso per esami non debba essere mai eliminato. Accogliendo tale soluzione, verrebbe ad essere caducato un altro motivo di apprensione in ordine al temuto appiattimento della magistratura.

È vero che la Commissione giustizia ha mantenuto il sistema del concorso per esami previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, ma ha aggiunto che la sussistenza di tale sistema non può in ogni caso durare oltre quattro anni dalla entrata in vigore della legge che stiamo per votare. Poichè gli studi per la formazione del nuovo ordinamento giudiziario procedono a passi di lumaca è da prevedere malauguratamente che, nel frattempo, si concretizzerà la definitiva soppressione del sistema del concorso per esami ai fini della nomina a magistrato di cassazione! E tale non auspicabile evento, a nostro avviso, inciderà con effetti ulteriormente negativi sul prestigio e sulla efficienza della suprema corte e della giustizia in genere.

Infine poche parole circa la dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori. Il disegno di legge prevede che i magistrati di cassazione, dopo otto anni dalla nomina a tale categoria, conseguono la idoneità alle funzioni direttive superiori e la relativa nomina per ogni effetto giuridico ed economico, cioè a ruolo aperto e, ove per difetto di vacanze non possono accedere alle predette funzioni, vengono trattenuti ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando non vi sia possibilità di conferimento dell'ufficio direttivo superiore. Tale disciplina è suggerita dalla considerazione che l'attribuzione di un incarico direttivo, nell'ambito della stessa qualifica, non costituisce autonoma funzione e non giustifica la permanenza di un ruolo chiuso.

È però facilmente da osservare che la identica *ratio* dovrebbe applicarsi anche per l'ufficio di presidente aggiunto della cassazione ed equiparati, con il conseguente conferimento a ruolo aperto a favore dei magistrati di cassazione che abbiano esercitato le funzioni direttive superiori per un numero di anni da determinare. Trattasi di un problema che dovrebbe formare oggetto di attenzione in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario.

Dopo le superiori precisazioni e dopo avere puntualizzato gli enunciati rilievi, fa d'uopo ora formulare chiaramente le conclusioni. Voto favorevole o voto contrario al disegno di legge al nostro esame? Non v'ha dubbio che sarebbe stato opportuno rinviare

la disciplina delle questioni relative alla promozione o progressione dei magistrati di appello o di quelli di cassazione all'atto della riforma dell'ordinamento giudiziario; ma questa è in ritardo da decenni e nel frattempo la giustizia continua a zoppicare, vacilla, tende ad estinguersi.

Varato con aspre critiche e con nocivi effetti il nuovo sistema per la nomina a magistrato di corte di appello, non può ignorarsi il problema relativo alla necessaria modifica dell'attuale sistema per la nomina a magistrato di corte di cassazione.

Le soluzioni adottate nel disegno di legge che oggi voteremo non tranquillizzano certamente a pieno; è da temere che da esse posse derivare un ulteriore rilassamento dei magistrati e della giustizia. Ma noi vogliamo dare un generoso attestato di fiducia ai consigli giudiziari ed ai consigli di amministrazione chiamati ad esprimere i pareri ai fini delle nomine dei magistrati di cassazione e, dimenticando l'inquietante lassismo che si è verificato imperando il cosiddetto « centro-sinistra », confidiamo, pur con giustificato scetticismo, nel rinsavimento e nel senso di responsabilità del Consiglio superiore della magistratura. La nomina a magistrato di cassazione non si deve ridurre ad un fatto automatico, ad una vera e propria registrazione. Il magistrato di cassazione, più che il giudice di merito, deve essere professionalmente preparato al suo ufficio, deve essere capace di esercitare le sue funzioni con alta coscienza civica, con devozione al pubblico bene, con coraggio ed imparzialità.

Se mancasse anche di uno solo di tali requisiti egli abuserebbe di un titolo da considerarsi indebitamente acquisito, non assolverebbe la nobile funzione a lui demandata, ma porrebbe in essere una deprecabile finzione. Con la speranza che ciò non avvenga, con l'augurio che non sopraggiunga una ulteriore cocente delusione per le legittime aspettative dei cittadini italiani che hanno sete di giustizia e con le riserve enunciate il Gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale esprime voto favorevole al disegno di legge n. 851. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cifarelli. Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non leggerò e parlerò brevemente. Comincio col rilevare, me lo consenta il collega Filetti, che dalla motivazione del suo discorso mi sarei atteso altra conclusione che il voto favorevole: la contradittorietà tra i motivi e la decisione mi pare di tutta evidenza.

Spero che il mio partito non incorra in siffatta illogicità. Voteremo contro questo disegno di legge ed io sono qui a chiarirne le ragioni. Prima però voglio rilevare il fatto che per merito nostro un problema estremamente delicato, che riguarda un'istituzione fondamentale dello Stato qual è la magistratura, è stato portato in Aula, con pubblicità del dibattito. Purtroppo, però, siamo in sede redigente, e questo fa sì che, mentre, ad esempio, abbiamo dedicato sedute intere alla discussione del disegno di legge sulla Biennale di Venezia, preceduta da lunghe udienze conoscitive, discuteremo in gran fretta un argomento così complesso e grave qual è la carriera dei magistrati di cassazione. Si tratta della promozione (uso il termine della Costituzione; lasciamo stare l'eufemismo « progressione ») dei magistrati italiano al livello pù alto; si tratta, quindi, di qualcosa che attiene al retto funzionamento delle istituzioni e a suprema salvaguardia dei diritti e delle libertà dei cittadini. Ed io parlerò con la convinzione che non pochi, anzi spero tutti i magistrati italiani, sapranno comprendere l'atteggiamento dei repubblicani, che è ispirato ad altissimo rispetto verso tutto ciò che ha importanza nel funzionamento dello Stato.

Non siamo esitanti, come forse tanti, che sembrano ispirati, lo dico con sorridente malizia, al detto medioevale *parum de Deo, nihil de principe*: criticate con prudenza, se volete, il Padre Eterno, ma non criticate mai il principe. Questo spesso accade nei confronti dei magistrati. Noi repubblicani riconosciamo i grandi meriti e il trava-

glio della magistratura italiana, sotto la dittatura e dopo la dittatura; ma diciamo con schiettezza che sarà meglio avere il coraggio di andare al sistema delle elezioni dei magistrati, cioè alla magistratura elettiva, piuttosto che, fingendo di rispettare la Costituzione e di attuare un serio ordinamento giudiziario, continuare a cedere nei riguardi dei magistrati a deviazioni settoriali e corporativistiche che poi fanno parte di tutta quella disgregazione generale che lamentiamo nel nostro paese.

Io stesso ho cercato, con delle proposte di legge che ho avuto l'onore di presentare, di porre argine ad alcune disfunzioni della magistratura, ma non essendo solo proposte sostenute da organizzazioni di categoria attendono ancora nel limbo dei progetti di legge.

E vengo ora alla motivazione del voto contrario; essa riguarda tre punti. Non siamo nostalgici del sistema degli scrutini, conosciamo i suoi difetti, sappiamo anche che questo sistema può dar luogo ad una soluzione precostituita, malgrado ogni diversa volontà. Ci rendiamo inoltre conto della necessità di attuare in pieno la Costituzione della Repubblica, per quanto riguarda le promozioni, che vengono fatte direttamente dal Consiglio superiore della magistratura. Abbiamo, però, esitazioni e dubbi circa il nuovo sistema, a cominciare dal parere del Consiglio giudiziario. Ebbene, questo parere, che deve essere integralmente comunicato all'interessato, come è giusto in uno Stato di diritto, impegnerà il magistrato che sta accanto al magistrato promovendo, sarà influenzato dal diretto contatto in sede locale. E forse si applicherà il principio del *todos caballeros* per non urtare il collega vicino, il partecipe della vicenda di ogni giorno. E in Italia, quanto ad emblema di lassismo, nel cartiglio della Repubblica sarebbe bene scrivere: « Ho famiglia »!

Tutto è nelle mani del Consiglio superiore, dunque, ma noi sappiamo che esso è altamente politicizzato conseguendone gravi problemi di equilibrio nel suo seno. Tuttavia sia attuata in pieno la Costituzione e ci si valga soltanto di essa. Ma perchè nel valutare la preparazione e la capacità tecnico-professionale non si deve avere riguardo alle funzioni da esercitare? Ma queste funzioni da esercitare non sono gare di *bridge* o di scacchi, sono le funzioni della suprema magistratura di legittimità, cioè di interpretazione dell'ordinamento e di regolazione dei conflitti, ed implicano la preparazione giuridica, oltre che la propensione ad affrontare con coraggio anche il rischio della vita, come talvolta accade, e noi ci togliamo il cappello, nell'esercizio dell'attività di magistrato.

D'altra parte, se gli accertamenti « diretti » del Consiglio superiore dimostrano che il legislatore si è posto il quesito del come si possa sapere sul serio, mi domando se il Consiglio superiore della magistratura svolgerà indagini conoscitive o non farà piuttosto dei colloqui-*test* con i magistrati, come avviene per le assunzioni nelle grandi aziende. Cioè, pur accettando il principio di sostituire il sistema degli scrutini con qualcosa di più moderno, ci pare che la maniera di attuazione con la quale esplicitamente, direi rabbiosamente, si elimina la possibilità di valutare proprio la capacità giuridica *ex opere operato* apra la strada ad una indifferenziata promozione di tutti, quasi una carriera automatica. E questa tendenza sta appunto alla base dell'attuale malgoverno del nostro Stato, circa l'ordinamento pubblico nei vari assetti, nelle varie categorie e nei vari poteri.

Aggiungo che la Commissione, nell'articolo 5, ha modificato in peggio il testo del Governo, perchè, mentre il Governo, dopo avere proposto che chi dovrà andare in Cassazione abbia esplicato almeno per dieci anni attività giurisdizionali di magistrato (che sia stato cioè in trincea e non a fare il consulente di una regione, il capo di gabinetto di un ministro o il presidente di un ente e così via), aveva attenuato la proposta del limite a cinque anni, non essendo possibile instaurare questo sistema dei dieci anni da un giorno all'altro, la nostra Commissione ha eliminato anche questa riduzione, a mio avviso con notevole incautela.

C O P P O L A . Non è vero, è rimasto.

C I F A R E L L I . Nossignore, vi è il testo della Commissione che dice: «... non si ap-

plica fino alla entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque per un periodo non superiore a cinque anni... ». Se voi della Commissione avete inteso dire che gli anni non siano dieci ma cinque, allora consentitemi di sottolineare che questo andrebbe detto con maggiore chiarezza. Perchè qui si tratta di un testo di legge, e se già nell'Aula del Senato questo non è chiaro, vi è grande pericolo per la sua attuazione, a meno che alla Camera non si riesca migliorarlo.

Il secondo motivo del nostro dissenso riguarda la quasi soppressione del concorso per esami. Debbo dire che se il concorso per esami ha una giustificazione questa è proprio nel selezionare coloro che abbiano particolari capacità quali giuristi. Dottrina e capacità in questo caso sono titoli specifici, perchè si tratta — ripeto — della Cassazione. Il Governo aveva proposto di mantenere il sistema del concorso anche per cinque anni, ma la Commissione ha ritenuto di limitare il concorso fino all'emanazione del nuovo ordinamento giudiziario al massimo per quattro anni. Consentitemi di dire che qui vedo una strana lotta contro un principio che in altri settori invece si tende a riaffermare. Nella riforma universitaria il principo dell'assoluta parificazione di tutti i docenti non è stato riconosciuto; non solo è stato riaffermato il concorso, ma è stato addirittura stabilito che un solo iniziale concorso non sia sufficiente. Il Senato deliberò in tal senso, anche se poi le vicende della quinta legislatura hanno reso vano quel testo di legge; il Senato cioè deliberò che non bastasse il concorso iniziale ma occorresse un'ulteriore prova nel ruolo per progredire, pur nel ruolo unico del docente. Ebbene, nel campo della magistratura, non solo la selezione viene limitata, ma ancora di più, con l'ultimo capoverso dell'articolo 13 (anche qui si formano gravi problemi di interpretazione), si crea una nuova categoria, cioè quella dell'« idoneo nel concorso »; ci saranno perciò tra i vincitori del concorso gli idonei e resta da vedere come e quanto questi idonei debbano essere considerati nelle promozioni per Cassazione.

Il terzo motivo del nostro dissenso — ed è il più grave — riguarda gli articoli 16, 17 e 18. L'articolo 107 della Costituzione afferma che i magistrati si distinguono fra loro « soltanto per diversità di funzioni ». Ed ogni volta che si parla di questo problema nei congressi, fuori, si dice soprattutto dai magistrati che questo è l'ideale di attuazione costituzionale a cui bisogna tendere. In realtà, dalla Costituzione in poi, non solo sono stati mantenuti i gradi preesistenti, ma ne sono stati creati degli altri. Qui viene creato il nuovo grado del magistrato di cassazione giudicato « idoneo alle funzioni direttive superiori ». Cosa accadrà nella realtà? Appena passato il periodo minimo necessario, per ogni magistrato di cassazione si procederà alla dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori, e poi ciascuno rimarrà al suo posto, ma con le conseguenze giuridiche ed economiche. Parliamoci chiaro: nel nostro paese, in questo modo, avremo tra breve decine e decine di presidenti di sezione di cassazione, di avvocati generali, di procuratori generali di corte d'appello e così via che continueranno a presiedere il tribunale di Bari o una sezione della corte di appello di Milano. Ne avranno gli emolumenti e il rango relativi all'ulteriore progressione di carriera, in modo che continueremo nel malcostume di avere generali senza armata, ammiragli senza flotta, generali di squadra aerea senza formazioni da comandare.

Questo sistema contrasta con la retta amministrazione dello Stato. Gli articoli 16, 17 e 18 stabiliscono in effetti tutta una nuova categoria di magistrati, creano, al di là del magistrato di cassazione, l'idoneo a funzioni direttive, il quale, in ipotesi, potrà concludere la sua vita senza mai diventare presidente effettivo di una sezione della cassazione, ma tuttavia avendone tutte le conseguenze, a cominciare dal titolo di eccellenza. E che questo sia allarmante può essere confermato anche da una notizia di carattere parlamentare. In data 21 febbraio di quest'anno è stato presentato dal collega Attaguile il disegno di legge n. 888. Leggo un pezzo della motivazione e avrò terminato: « A partire dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, cosiddetta legge Piccioni, e fino all'ultimo provvedimento legislativo in materia — il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 — è stata sempre assicurata parità di trattamento

tra i consiglieri di cassazione, i consiglieri di Stato, i consiglieri della Corte dei conti, il sostituto avvocato generale dello Stato, il sostituto procuratore generale militare ». Con il disegno di legge n. 851 — quello di cui oggi ci occupiamo — stiamo apportando queste modifiche, onde, per il conferimento agli uffici direttivi superiori, si prevede tra l'altro (articoli 16, 17 e 18) una modifica normativa, che garantisce al consigliere di cassazione di conseguire la qualifica superiore, a tutti gli effetti, dopo otto anni di permanenza nella detta qualifica, anche in difetto di vacanze organiche (i generali senza eserciti, gli ammiragli senza flotta), con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo e con possibilità di continuare ad esercitare le precedenti funzioni.

È logico, è giusto — scrive il collega Attaguile — che questa norma sia estesa ai consiglieri di Stato, ai consiglieri della Corte dei conti, ai sostituti avvocati generali dello Stato, al procuratore generale militare. Ebbene, siffatta proposta è da prevedere che sarà approvata. Oggi essa sta a dare una nota di colore a questo dibattito, ma costituisce un'ulteriore ragione di critica circa la nostra maniera di legiferare e l'andazzo settorialistico del nostro paese.

Concludo, onorevole Presidente. Di certo noi repubblicani non abbiamo piacere di dire di no a queste norme che in certi settori della magistratura sono molto attese, ma credo che con una motivazione leale e sincera quale è la nostra assolviamo, rispettiamo due doveri: 1) di servire lo Stato secondo la nostra alta e severa concezione dello Stato democratico; 2) di rispettare la magistratura nella sua nobiltà fondamentale, nelle sue grandi tradizioni e nelle aspettative che i cittadini italiani possono avere nei suoi confronti.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Arena. Ne ha facoltà.

A R E N A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il Gruppo liberale non avrebbe prestato il suo consenso al disegno di legge in votazione, concernente modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori, se non fosse rimasta ferma, sia pure con una limitazione numerica e temporale e in alternativa al generale sistema della valutazione-scrutinio, la possibilità di accedere alla cassazione mediante concorso per esami.

Avremmo, indubbiamente, preferito che di un tale sistema si statuisse il mantenimento senza predeterminazione di tempo, ma il richiamo all'emanazione del nuovo ordinamento giudiziario, ben prevedibile nei quattro anni, ci pare bastevole e rassicurante, laddove non lo era, per vero, il categorico limite di cinque anni per l'indizione dei concorsi dettato dall'originaria proposta governativa, che suonava chiaramente — non meno dei «due anni » dei disegni di legge n. 214 e n. 287 — quale norma transitoria nel preordinato abbandono di quel sistema di selezione.

Ferma, viceversa, la previsione del concorso per esami, sarà in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario — come esattamente annota nella sua relazione il senatore De Carolis — riesaminato tale istituto e opportunamente inquadrato in un disegno generale.

In quella sede verranno da noi riproposte norme già sottoposte, quali emendamenti al disegno di legge in oggetto, alla Commissione giustizia, di poi ritirate per un più compiuto esame, allorchè si discuterà, per l'appunto, del nuovo ordinamento giudiziario; norme intese ad una disciplina del concorso per esami più severa quanto alle prove e più aperta quanto alla partecipazione, da noi prevedendosi la facoltà di accedere alla cassazione, previo un rigoroso vaglio, anche per i magistrati amministrativi, per gli avvocati dello Stato, per i docenti universitari in materie giuridiche e per gli avvocati, nello spirito della disposizione di cui all'articolo 106 della Carta costituzionale. Perchè noi crediamo all'esame quale criterio selettivo specie là dove si richiedono attitudini e qualità particolari, basate soprattutto su profonda cultura giuridica; e crediamo all'opportunità di arricchire la corte di cassazione di uomini ancora in giovane età, dotati per ciò stesso delle migliori energie per espletare le gra-

vose funzioni della magistratura di mero diritto e portatori di esperienze giuridiche ed umane acquisite nelle già espletate funzioni in immediato contatto con una società, quale la nostra, in trasformazione ed anche in campi diversi da quello della magistratura ordinaria.

Vi è in altre parti politiche o in frazioni di esse, dacchè abbiamo dovuto rilevare opinioni discordi nell'ambito dello stesso Gruppo, una precisa, quasi preconcetta opposizione al criterio del concorso per esami. Non riusciamo, francamente, a intendere le ragioni di tanta ostilità, specie ove si consideri che quel criterio è soltanto concorrente con l'altro, generalizzato, dello scrutinio, oggi valutazione, ed è, per di più, limitato ad un numero esiguo — sin troppo esiguo — di posti: ad appena un decimo di quelli disponibili.

Escludiamo del tutto che si ponga la gretta considerazione d'un raffronto da evitarsi: vi sono magistrati — e chi parla, avvocato da ventiquattr'anni, molti ne conosce e vivamente apprezza e stima — ben valorosi e preparati che il concorso ad esami per certo supererebbero e, pur nondimeno, per loro ragioni preferiscono la maggiore attesa dello scrutinio.

Detto ciò, osserviamo che, a nostro avviso, per nulla affatto fondata è l'obiezione che i giudici candidati nel concorso per esami darebbero prova solo di teorica, per quanto ampia e approfondita, cultura e preparazione giuridica, quasi che essi non avessero esercitato, al pari degli altri, seppure per meno lungo tempo, le funzioni di magistrato di merito. Nè vale l'altro rilievo che non si avrebbe modo, in siffatto concorso, di esprimere un giudizio sulla complessiva personalità dei candidati e sulla loro operosità: si dimentica invero che, per il combinato disposto degli articoli 12 e 6 della vigente legge 4 gennaio 1963, n. 1, si è ammessi al concorso solo su dichiarazione del Consiglio superiore attestante la distinzione per « cultura, operosità e prestigio », ed oggi, per l'articolo 12 del disegno di legge in votazione, previo parere favorevole del consiglio giudiziario o del consiglio di amministrazione, che, ovviamente, rifletterà la personalità del candidato.

Non resta, a spiegare l'opposizione, che la contestazione d'una asserita, persistente, pur ridotta, forma di « carriera ». E qui conviene intendersi.

Noi siamo stati e siamo convinti assertori dell'indipendenza, esterna ed interna, del giudice. Ripetiamo noi stessi, con la Costituzione, che « i giudici sono soggetti soltanto alla legge » e che essi « si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni ».

Ma, senza indulgere a radicali astrattezze, dobbiamo pur dire che non sarà l'ipocrita pudore delle espressioni scritte o verbali, per cui si dice « progressione » e non « carriera », « nomina » e non « promozione », « categorie » e non « gradi », a cancellare la realtà — peraltro non difforme dalla Costituzione — d'un ordinamento che prevede successive più avanzate qualifiche con uffici correlativi non certo interscambiabili, cui si accompagnano corrispondenti maggiorate retribuzioni.

Pari dignità in tutti i magistrati per identità del potere, piena autonomia d'ogni singolo giudice per l'unica soggezione alla legge non significano indifferenza, in un insensato egualitarismo, delle rispettive attribuzioni e, di riflesso, del modo di acquisirle.

La diversità di funzioni che innegabilmente sussiste comporta la scelta di un metodo nell'assegnarle, un metodo che consenta l'accertamento, il più obiettivo, delle qualità del magistrato, della sua preparazione, della sua attitudine all'espletamento dell'attività connessa alla nuova qualifica cui aspira: nel caso nostro, quella di magistrato di cassazione.

Orbene, non sarà il criterio del concorso per esami a far permanere quella che dicesi « carriera ». Questa, intesa ormai quale sinonimo di progressione nelle varie qualifiche (e progressione sta per avanzamento), è insita, si è detto, nel sistema del nostro ordinamento giudiziario che, si tenga a mente, non è quello anglosassone. Quello dell'esame resta, pertanto, criterio tra gli altri validissimo per vagliare del candidato cultura e ingegno, intuito e sensibilità.

Noi vogliamo aver per certo che esso sarà mantenuto, in organica puntuale disciplina, allorchè, a tempi augurabilmente brevi, sarà

legislativamente riconsiderato l'ordinamento giudiziario alla luce dei princìpi costituzionali.

Accettabile peraltro, in concorrenza con quello dell'esame, ci pare l'altro generale criterio per la nomina a magistrato di cassazione quale configurato nel disegno di legge che andiamo a votare: quello di valutazione per così dire globale del candidato, previ i pareri dei consigli giudiziari o di amministrazione, sotto il profilo della preparazione e della capacità tecnico-professionale, della laboriosità e della diligenza dimostrate, dei precedenti relativi al servizio prestato; nel quale ultimo elemento devono riconoscersi, precipuamente, i lavori redatti dal candidato stesso e sulla cui base veniva operato sino ad oggi lo scrutinio.

La soppressione avvenuta in Commissione del riferimento, al n. 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, al « particolare riguardo alle funzioni da esercitare », se resta a parer nostro inopportuna, nulla in sostanza toglie, poichè non avrebbe senso, e sarebbe in ogni caso viziata, una valutazione « della preparazione e della capacità » di un candidato in un concorso per avanzamento che avesse riguardo a quelle dimostrate nel posto che si intende abbandonare e non già a quelle occorrenti nel posto cui si aspira. Fare altrimenti (a parte l'argomento deducibile dal n. 3 dello stesso articolo che fa di per sè riferimento al « servizio prestato ») significherebbe rilasciare quasi una licenza di magistratura d'appello al candidato, non certo l'abilitazione alla magistratura in cassazione!

Questi dei criteri di selezione essendo i punti essenziali del disegno di legge e trovando la nostra adesione, ci par di poter conchiudere dichiarando il nostro voto favorevole.

Perplessità e dissensi su singole norme non sono mancati e non mancano da parte nostra: così per l'introdotta previsione del « ruolo aperto » negli articoli 17 e 18 anche per le funzioni direttive superiori, come, al contrario, per la mancata riserva di tre posti, su quelli rimasti vacanti, degli uffici direttivi superiori per i magistrati con quelle funzioni vincitori del concorso in cassazione. Ma sono norme che non intaccano i princìpi ispiratori di questo provvedimento che si pone in immediata quasi sperimentatrice anticipazione del nuovo ordinamento giudiziario; princìpi che condividiamo sì da esprimere il nostro consenso, convinti che il duplice sistema di progressione adottato, nel mentre salvaguarda l'indipendenza del magistrato, rende a questi ancor più sereno lo svolgimento della sua alta funzione al servizio del paese e di ogni singolo cittadino.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Lugnano. Ne ha facoltà.

L U G N A N O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, positivo è nel complesso il nostro giudizio e favorevole sarà quindi il nostro voto sul testo del provvedimento in discussione, che per noi però rappresenta soltanto una regolamentazione provvisoria in attesa del nuovo ordinamento giudiziario e che accettiamo come tappa di una linea di tendenza verso approdi definitivi di liberazione dei magistrati da tutte le suggestioni e i condizionamenti del carrierismo.

Noi vediamo nel disegno di legge di cui ci occupiamo uno strumento idoneo ad eliminare le ipocrisie e le doppiezze sulle quali si fonda l'attuale sistema di promozione in cassazione.

Siamo infatti contro il criterio dello scrutinio attraverso il quale passa una selezione operata da una commissione di alti magistrati sulla cui costituzionalità non sono mancate critiche e riserve e basata su una valutazione quasi sempre parziale e iniqua perchè concentrata solo sui lavori giudiziari appositamente preparati, il più delle volte tanto raffinati quanto inutili, confezionati a misura e secondo il verso del pelo di coloro che sono chiamati ad esaminarli e che i magistrati, i quali in condizioni disastrose non si sottraggono al loro dovere di rendere giustizia, non possono dedicarsi a collezionare per esibirli poi come titoli propiziatori della promozione in cassazione.

Nessuno può più ragionevolmente negare che tale tipo di valutazione è da ricusare e da scartare soprattutto perchè esso prescinde

del tutto dalla personalità del magistrato e finisce per premiare di frequente se non sempre quei giudici i quali ritengono che la loro funzione si racchiuda e si esaurisca in una serie di atti e provvedimenti da compiere sulla scia rassicurante delle tendenze giurisprudenziali di quei santoni attestati in difesa di concezioni superate che puntualmente si sono dati il cambio e alternati nella commissione scrutinatrice.

È ora quindi che l'attuale sistema ceda il posto a quello oggi proposto all'esame della nostra Assemblea, sistema che si ispira all'esigenza di una valutazione globale della personalità del magistrato, dell'attività da lui svolta, delle sue capacità oltre che della sua preparazione tecnico-professionale.

E non ci turba gran che in verità, anche perchè sappiamo da quali fonti e da quali settori viene ispirata e portata avanti, l'accusa di coloro che, lanciato il grido di allarme e di scherno « siamo tutti eccellenze » contro questo provvedimento, altezzosamente si chiedono come sia possibile evitare lo scadimento del livello di preparazione tecnica e culturale dei giudici di legittimità se si permette a tutti i giudici, senza esami e senza selezione di valori, di accedere al vertice della nostra magistratura.

Si tratta per lo più o di vecchi tromboni specialisti in aria fritta o di sostenitori non disinteressati dei canonicati, ai quali potremmo limitarci a rispondere che quello che essi definiscono il livello è stato, e non poche volte, turbato ed inquinato da atteggiamenti e prese di posizione di autorevoli esponenti della suprema corte che non hanno esitato a dare il loro avallo e a mettere il prestigio della carica al servizio di operazioni decisamente anticostituzionali e liberticide, come quella relativa al tentativo di reintrodurre nel nostro ordinamento giuridico il famigerato fermo di polizia o quella relativa ad una recente sentenza che ha ritenuto di poter equiparare l'espressione del pensiero e il prodotto dell'ingegno a cosa da confiscare, come corpo di reato, pur dopo una sentenza di proscioglimento di primo grado, rivelando così di quanta finezza culturale siano permeati alcuni settori della massima istanza della nostra magistratura.

Ma non mancano quelli che in buona fede vedono un pericolo di decadenza e di svilimento nell'innovazione proposta; e a costoro rivolgiamo l'invito a considerare che il sistema proposto nel disegno di legge offre sufficienti garanzie contro discriminazioni ed arbitri e al tempo stesso non produce il livellamento a più basse stazioni di ogni valore perchè il Consiglio superiore della magistratura, sulla base del parere motivato del Consiglio giudiziario, procede alla valutazione dei magistrati d'appello, dopo sette anni dalla nomina a tale qualifica, in base alla preparazione e capacità tecnico-professionale, alla laboriosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni, ai precedenti relativi al servizio prestato e dopo l'acquisizione di ogni ulteriore elemento di giudizio che sia ritenuto necessario per la migliore valutazione del magistrato nelle forme e con le modalità più idonee ed anche con accertamenti diretti.

Il disegno di legge obbedisce soprattutto alla norma costituzionale in base alla quale i magistrati si distinguono tra di loro soltanto per la funzione, escludendo qualsiasi tipo di carrierismo, di soggezione a gerarchia e l'arbitrarietà della suddivisione tra funzioni di merito e di legittimità.

E a tal proposito giustamente è stato sottolineato nella relazione che il significato e la portata di questa norma sta proprio nell'avverbio « soltanto » giacchè senza di esso la norma stessa non avrebbe ragione di esistere.

Prima di concludere, mi sia consentito di ribadire che per noi il discorso sull'amministrazione della giustizia ovviamente non si chiude con l'approvazione della proposta di legge al nostro esame, ma continuerà e si svilupperà, speriamo a brevissima scadenza, per investire il problema fondamentale dell'ordinamento giudiziario, che dovrebbe configurarsi in modo da favorire un orientamento della magistratura che si richiami al disposto dell'articolo 3, comma secondo, della Costituzione, per il quale la Repubblica deve « rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'ef-

fettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese ».

Per quanto riguarda la cassazione ci si potrà orientare verso un sistema che escluda il costituirsi nell'ambito della magistratura di un corpo dotato di così rilevante potere, creando cioè un sistema che consenta il più ampio avvicendamento nelle funzioni di legittimità. Ciò si potrebbe ottenere prevedendo che il magistrato, raggiunta una determinata anzianità, possa essere chiamato alla corte suprema per un periodo determinato, trascorso il quale tornerebbe a svolgere funzioni di merito.

In sintesi noi comunisti riteniamo che il giudice debba essere libero sia dal dogmatismo e dai suoi bizantinismi dai quali scaturiscono contrastanti decisioni quasi sempre motivate con oscuro linguaggio del tutto incomprensibile, sia dagli stimoli e dalle suggestioni di carriera, in modo che sia possibile rendere la giustizia uno strumento di realizzazione di conculcati diritti. Vogliamo cioè dire che per noi i giudici devono aderire ad un sistema di valori espresso dalla Costituzione e su di esso far leva per interpretare le leggi ordinarie in senso democratico e tradurre così in concreta applicazione giurisdizionale la carica di rottura verso il passato insita nella nuova, cioè nella vera ed unica, legalità repubblicana.

In questa prospettiva e per questi traguardi votiamo a favore del disegno di legge oggi in discussione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Coppola. Ne ha facoltà.

C O P P O L A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, come è stato già rilevato, la seconda Commissione giustizia del Senato ha esaminato in sede redigente tre disegni di legge, recanti modifiche all'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori, di cui due d'iniziativa parlamentare, facenti capo rispettivamente al Gruppo della democrazia cristiana e al Gruppo socialista, ed uno d'iniziativa del Governo.

I due d'iniziativa parlamentare, di contenuto identico, riproducevano il testo unificato dei disegni di legge sulla stessa materia già esaminati nella quinta legislatura dalla stessa Commissione in sede redigente e non passati in Aula a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, mentre quello d'iniziativa governativa, pur concernendo la stessa materia, introduceva norme migliorative di ordine sostanziale e tecnico, tenendo conto di tutti gli orientamenti, contributi e critiche formulati sia in sede parlamentare che negli organismi associativi della magistratura e risolveva il problema della copertura finanziaria necessaria per un sollecito *iter* delle varie proposte legislative.

Il Gruppo della democrazia cristiana pertanto, in coerenza con la propria iniziativa e in considerazione del determinante e positivo contributo dato alla legge in esame, si accinge a dare il proprio voto favorevole con le seguenti brevi motivazioni e osservazioni.

Esprimiamo innanzitutto l'auspicio, più volte invocato e da tante parti sollecitato, di una sollecita ed ormai indilazionabile riforma organica dell'ordinamento giudiziario, il cui ritardo anche in questa sede viene rilevato come fattore non secondario della crisi della giustizia. Tale rilievo non è occasionale o d'obbligo in dibattiti del genere, ma inerisce strettamente al contenuto della legge al nostro esame, in quanto sia le proposte parlamentari ed ancor più esplicitamente il disegno di legge governativo, come emerge dal suo titolo, costituiscono una modifica ancora una volta parziale, ma, riteniamo tuttavia, coerente e anticipatrice delle linee alle quali dovrebbe ispirarsi la legge organica sull'ordinamento giudiziario.

Quest'ultimo infatti non potrà che articolarsi in maniera conforme a quanto indicato dalle norme della Costituzione, alla quale in definitiva il disegno di legge al nostro esame si è ispirato e dalla quale ha preso le mosse, in quanto va respinta anche in questa sede, come già ribadito in Commissione, ogni significazione di accoglimento di rivendicazioni settoriali e ogni volontà di appiatti-

mento o di livellamento culturale dei magistrati.

E mi sia consentito di insistere e soffermarmi un momento su questo richiamo alla Costituzione e al tentativo di adeguamento operato con questa legge, facendo presente che le osservazioni che seguono, oltre che frutto di convincimento e di interpretazione personale, sono state espresse, in maniera certamente più autorevole e qualificata, nella relazione annuale sullo stato della giustizia per il 1971, presentata al Parlamento dal Consiglio superiore della magistratura.

La Costituzione italiana — questo non è dubitabile — ha delineato una configurazione del tutto nuova dell'ordine giudiziario affidando alla magistratura e all'organizzazione delle sue strutture un ruolo ed un assetto del tutto diversi rispetto all'assetto precostituzionale. L'articolo 101, sancendo che i giudici sono soggetti « soltanto » alla legge, con espressione apparentemente generica, ma categorica ed inequivoca, significa che per la magistratura deve escludersi la sua dipendenza da qualsiasi organo o autorità sia interna che esterna. L'articolo 104 stabilisce che la « magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere » e prevede il Consiglio superiore della magistratura come organo di autogoverno in parte elettivo. Infine l'articolo 107, che inerisce più specificatamente sul disegno di legge al nostro esame, sancendo che i magistrati si distinguono tra loro « soltanto per diversità di funzioni » significa, secondo alcuni autorevoli interpreti, l'esclusione di qualsiasi altra distinzione, come ad esempio quella gerarchica, e conseguentemente il principio che alla diversità delle funzioni non può comunque corrispondere una distinzione gerarchicamente preordinata.

Da questi precetti costituzionali abbiamo fatto discendere i princìpi ispiratori e le norme di adeguamento del disegno di legge numero 851 che consistono in sostanza nel riportare direttamente all'organo di autogoverno ogni valutazione nella progressione dei magistrati, nella negazione di qualsiasi tipo di carriera intesa in senso burocratico, ponendo così i giudici al riparo dalle spinte e dalle suggestioni o condizionamenti di vario tipo, nell'attenuazione della dicotomia ancora affiorante e a volte artificiosamente alimentata tra le funzioni di merito e le funzioni di legittimità disimpegnate dai giudici nell'amministrazione della giustizia.

Su questa base concordiamo pertanto con quanto detto nella citata relazione allorquando si afferma che al concetto di carriera si deve sostituire quello di appartenenza all'ordine, delimitata da un momento iniziale e uno finale, e che tra questi momenti vi sarà luogo soltanto a tramutamenti da una sede all'altra e all'attribuzione delle diverse ma equivalenti funzioni.

Onorevoli colleghi, dopo le cose egregiamente esposte e scritte dall'onorevole relatore, dopo le cose dette dall'onorevole Ministro e il contributo dato dal sottosegretario Pennacchini e dagli altri colleghi che mi hanno preceduto, penso di poter essere dispensato da ogni ulteriore tentativo di ripercorrere il cammino di una dettagliata elencazione delle novità introdotte e legislativamente risolte con il provvedimento al nostro esame. Aggiungerò soltanto che il Parlamento, accingendosi ad approvare questo provvedimento che costituisce anche un adeguamento alle norme già esistenti che regolano la progressione dei giudici delle altre magistrature, come la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, rende giustizia alla magistratura ordinaria dopo i numerosi e reiterati affidamenti da tutti dati, le lunghe attese e le inesplicabili incertezze registrate. Esso rappresenta anche un atto di consapevole fiducia nei confronti dell'ordine giudiziario e della sua insostituibile funzione, un disegno coerente con altre leggi riformatrici recentemente approvate o in corso di approvazione da parte del Parlamento, laddove si affidano ai giudici più ampi spazi di discrezionalità e di autonoma responsabilità, laddove nuovi compiti vengono ad essi ogni giorno affidati, laddove, oltre allo spirito del legislatore, è necessario rintracciare e riscontrare in sede applicativa prolungamenti paralleli nell'impegno e nelle decisioni dell'interprete.

Per questi motivi e con la certezza che la magistratura rappresenti sempre più il potere costituzionale garante dei diritti e delle libertà dei cittadini, il Gruppo della demo-

crazia cristiana dichiara di votare a favore del disegno di legge. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Galante Garrone. Ne ha facoltà.

G A L A N T E G A R R O N E . Signor Presidente, onorevole Ministro guardasigilli, onorevoli colleghi, la Costituzione della Repubblica italiana ha da alcuni mesi tagliato il traguardo dei venticinque anni e l'avvenimento è stato celebrato a tutti i livelli: talvolta in modo degno, altre volte indulgendo all'antico e radicato vizio della retorica. Ma su un punto, credo, non si è concentrata in molte celebrazioni con sufficiente intensità l'attenzione, forse perchè si temeva di guastare l'atmosfera di così commosse rievocazioni: sul punto, intendo dire, dei tardivi adempimenti, o addirittura degli inadempimenti dei precetti della Costituzione.

È sufficiente rileggere le disposizioni transitorie e finali della Carta costituzionale — e certamente non indugerò sull'argomento — per rilevare tutto quello che doveva essere fatto per adeguare alla Costituzione la legislazione italiana e che in un quarto di secolo non è stato fatto o, a tutto concedere, è stato fatto in modo frammentario e inadeguato. Tipico esempio: la riforma dell'ordinamento giudiziario. Era, questo, un adempimento urgente, indilazionabile, necessario per dare attuazione agli articoli del titolo IV della Costituzione sulla magistratura e, al limite, per dare credibilità alle norme stesse del titolo IV. Invece si è mantenuto in vita in tante sue disposizioni l'ordinamento giudiziario del tempo fascista e, come sempre, si è fatto ricorso ai rattoppi, ai rappezzi, ad una mano di calce sulla facciata di un edificio decrepito e tuttavia, ce ne avvediamo a un quarto di secolo dall'entrata in vigore della Costituzione, ancora solido e resistente. Resistente e solido, onorevoli colleghi, non già per la robustezza delle sue strutture portanti, ma semplicemente per la debolezza e l'incertezza di quelli che avrebbero dovuto essere, e non sono stati, colpi risolutori di piccone. Di questa debolezza e di questa incertezza, di questa mancanza di coraggio siete responsabili soprattutto, anche se non soltanto, voi uomini del Governo con tutte le varie e variopinte maggioranze che in questo quarto di secolo vi hanno sostenuto: voi che non avete saputo o voluto portare un soffio di aria nuova e diversa nel cosiddetto tempio di Temi, un tempio che — la constatazione è purtroppo quotidiana — tanto bisogno avrebbe di spalancare porte e finestre sul mondo.

Tuttavia, proprio perchè responsabilmente non intendiamo svolgere un ruolo di preconcetta e faziosa opposizione, siamo pronti a riconoscere che in questa ormai consolidata strategia del rattoppo un piccolo passo avanti è stato compiuto con il disegno di legge oggi al nostro esame: e, coerentemente con questo riconoscimento, il Gruppo della sinistra indipendente dichiara che si asterrà nella votazione finale.

Non mi è possibile, anche per la provvidenziale brevità imposta dal Regolamento alle dichiarazioni di voto, indugiare in un'analisi approfondita del disegno di legge che (sia detto per inciso, per le conseguenze che ne potranno derivare: siamo in sede redigente) contiene all'articolo 3 un errore che mi auguro semplicemente tipografico, là dove si parla della legge del 24 maggio 1958, n. 195, mentre in realtà la legge n. 195 del 1958 sul Consiglio superiore della magistratura porta la data del 24 marzo e non del 24 maggio.

Dirò semplicemente, e brevemente, che l'attenuazione del principio della selezione nella carriera dei magistrati (parlo forse un po' crudamente, ma realisticamente di carriera, anche se pudicamente il relatore senatore De Carolis preferisce ancorarsi al termine progressione) è, certo, commendevole; a tal punto gravido di conseguenze negative e pericolose era il sistema fin qui seguito per le operazioni di scrutinio dei giudici aspiranti alle funzioni di magistrato di cassazione, operazioni affidate ad una commissione di alti magistrati sulla base, prevalente anche se non esclusiva, dell'esame dei cosiddetti titoli da reperire nel corso di periodi di tempo soggetti all'alea del sorteggio. Va certamente ascritto a merito del progetto gover-

nativo (e dei due progetti di iniziativa parlamentare, socialista e democristiano) l'avere abbandonato quel sistema per sostituirlo con un altro e almeno in apparenza del tutto diverso: quello, cioè, del ripudio dei titoli (delle « belle sentenze », spesso ridotte a inutile sfoggio di cultura magari appiccicata e, quel che è peggio, non di rado preordinate al fine di non dispiacere agli alti magistrati chiamati a giudicarle); il sistema, in concreto, della considerazione affidata al Consiglio superiore della magistratura direttamente e non più ad una commissione di « soloni » e prevalentemente, se non esclusivamente, concentrata sulla preparazione, sulla capacità, sulla laboriosità, sulla diligenza dei magistrati. Penso, così dicendo, onorevoli colleghi, all'oscura e ammirevole fatica dei giudizi Stiz, Infelisi, d'Ambrosio, tanto più degni di progressione, per usare il termine che si legge nella relazione De Carolis, dei civilisti pur applicati a sfornare le belle sentenze.

E tuttavia rimangono, e certamente non sono del tutto dissolte dal disegno di legge in esame, ragioni di perplessità e di dubbio.

Vi dirò, tanto per fare un primo esempio, che notevolmente perplesso mi lascia la norma del secondo comma dell'articolo 1, quella che dice: « ogni ulteriore elemento di giudizio che sia reputato necessario per la migliore valutazione del magistrato può essere assunto dal Consiglio superiore nelle forme e con le modalità più idonee ed anche con accertamenti diretti »; norma che in Commissione non ha destato dubbi o riserve (ed è chiaro che, per quanto mi riguarda, sono prontissimo ad esercitare lo *jus poenitendi*). È una norma dai contorni troppo sfumati e sfuggenti perchè non si debba temere, con l'esperienza non certamente rassicurante che ci deriva da alcuni deliberati del Consiglio superiore della magistratura nella sua attuale composizione, che gli « ulteriori elementi di giudizio » possano riservare sorprese nei confronti, e a danno, di magistrati che con le loro prese di posizione non godono certamente i favori della classe dominante e che tuttavia per preparazione, capacità, laboriosità e diligenza sarebbero degni della maggiore considerazione: tanto per non far nomi ma cognomi, onorevole Ministro, come diceva il mio amico Walter Bigiavi, i giudici Ramat e Petrella (e mi sia consentito qui esprimere la mia solidarietà al valoroso collega Petrella, che fra due giorni lascerà, grazie a lei, onorevole Guardasigilli, che ha concesso l'autorizzazione a procedere, il banco di giudice per quello dell'imputato). Ed un secondo ed ultimo esempio, ma forse altre mende nel disegno di legge si potrebbero rilevare, vorrei qui portare: la tenace resistenza e sopravvivenza, nel progetto, del concorso per esame, che reintroduce per la finestra, anche se in modo attenuato e quantitativamente più limitato, il principio della selezione estromesso per la porta; tenace resistenza e sopravvivenza che non sono certamente contraddette dalla modestissima riduzione da cinque a quattro anni dell'efficacia dell'articolo 11 del progetto, essendo facile previsione quella che, allo scadere dei quattro anni, non mancheranno provvidenziali iniziative dirette a far divenire, come spesso avviene nel nostro paese, definitivo il provvisorio ed essendo facile altresì dubitare, alla luce dell'esperienza ricordata all'inizio del mio intervento, che si avveri entro quattro anni la condizione alternativamente posta dal disegno di legge per la morte dei concorsi per esame, vale a dire l'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.

È, questa, una seconda ragione della nostra perplessità e, coerentemente, della nostra astensione.

Il valore scientifico e tecnico, che sarebbe sciocco sottovalutare e ignorare, non è tutto, e certamente non è sufficiente a « fare il buon magistrato ». Ricordate le illuminate ed illuminanti parole di Piero Calamandrei nell'« Elogio dei giudici scritto da un avvocato »? Forse non le avete dimenticate, se ai concorsi per esami ponete voi stessi un limite temporale: ma nel ricordo di quelle parole avreste dovuto, mi pare, non fermarvi a metà strada, una volta ancora incerti, timidi e titubanti.

Non siamo — e concludo — incontentabili: e il nostro voto di astensione proprio questo vuol significare. E non abbiamo — anche questo deve essere detto — particolari prevenzioni per gli alti, o vecchi, magistrati, pur se la Corte di cassazione ci ha dato, e continua a darci anche in questi giorni, tante

delusioni con il suo crescente distacco dai precetti e dallo spirito della Costituzione e se, conseguentemente, siamo ben lieti di ogni innovazione che consenta o faciliti un ricambio e l'ascesa di elementi anche non graditi alle toghe di ermellino. Sappiamo benissimo che il valore e la dignità dei magistrati non si misurano facendo riferimento alla data di nascita; che ci sono giudici giovani che si direbbero precocemente invecchiati e inariditi, se nel 1973 un magistrato di Genova con tanta disinvoltura procede contro oppositori di sinistra dimenticando di aver proceduto per gli stessi fatti contro altri imputati; se nel 1973 un magistrato di Milano cambia le carte in tavola pur di impedire la scarcerazione di alcuni esponenti del movimento studentesco; se nel 1973 un giudice di Roma, celebrando a suo modo il venticinquesimo compleanno della Costituzione repubblicana, osa procedere per vilipendio contro Umberto Terracini, presidente dell'Assemblea costituente.

Ma è a mio avviso troppo breve, onorevoli colleghi, il passo avanti che con questo limitatissimo disegno di legge si è compiuto perchè il progetto possa avere la nostra convinta e piena adesione. Altri sono i nostri traguardi: sono i traguardi di una magistratura nuova, sensibile ai tempi nuovi; di una magistratura magari scientificamente e tecnicamente non inattacabile se chiamata, che so io, a trattare dell'errore in diritto penale (tanto in questa Repubblica fondata sulle intercettazioni anche a questo si trova rimedio), ma sensibile, questo sì, ai problemi della libertà del cittadino.

In questa direzione è necessario che il paese si muova. E non è male che anche un limitato e modesto disegno di legge, come quello che ci apprestiamo a votare, con le sue luci e le sue ombre, mi abbia consentito di ribadire, una volta ancora, il fermissimo mio impegno e la mia chiara volontà di continuare, ben s'intende nei limiti delle mie modestissime forze, la lotta per il vero, sostanziale, effettivo progresso del nostro paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, si dia lettura del disegno di legge n. 851, approvato articolo per articolo in un nuovo testo dalla 2ª Commissione, con l'avvertenza che al secondo comma dell'articolo 3 la parola: « maggio » è sostituita dall'altra: « marzo » e che all'articolo 22 il riferimento ivi contenuto deve intendersi non all'articolo 17, bensì all'articolo 16.

F I L E T T I , *Segretario*:

Art. 1.

(*Elementi di valutazione per la nomina a magistrato di Cassazione*)

Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione dei magistrati di Corte d'appello, per la nomina a magistrato di Cassazione, in base ai seguenti elementi:

1) preparazione e capacità tecnico-professionale;

2) laboriosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni;

3) precedenti relativi al servizio prestato.

Ogni ulteriore elemento di giudizio che sia reputato necessario per la migliore valutazione del magistrato può essere assunto dal Consiglio superiore nelle forme e con le modalità più idonee ed anche con accertamenti diretti.

Nelle ipotesi previste dal precedente comma, il Consiglio superiore provvede ad informare l'interessato che ha facoltà di presentare le proprie osservazioni.

La valutazione del Consiglio superiore deve essere motivata.

Art. 2.

(*Pareri del Consiglio giudiziario e del Consiglio di amministrazione*)

Il Consiglio superiore procede alla valutazione prevista dall'articolo 1 sulla base dei pareri motivati espressi:

1) per i magistrati addetti agli uffici giudiziari, dai consigli giudiziari;

2) per i magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero, dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti;

3) per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia, con funzioni amministrative, dal Consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Il Consiglio di amministrazione è composto, in tal caso, dal presidente e dai soli membri che rivestono la qualifica di magistrato.

Art. 3.

(*Comunicazione dei pareri e facoltà dell'interessato*)

Il parere del Consiglio giudiziario è comunicato integralmente al Consiglio superiore della magistratura, al Ministero di grazia e giustizia ed all'interessato. Il parere del Consiglio di amministrazione è comunicato integralmente al Consiglio superiore della magistratura ed all'interessato.

Il Ministro può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Il magistrato interessato può, entro trenta giorni dalla comunicazione, presentare deduzioni al Consiglio superiore.

Art. 4.

(*Requisito dell'anzianità per la valutazione e domanda dell'interessato*)

Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di Corte d'appello devono aver compiuto sette anni dalla nomina a tale qualifica e devono presentare, presso l'ufficio al quale appartengono, domanda al Consiglio superiore della magistratura.

Art. 5.

(*Requisito del servizio giudiziario*)

Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di Corte d'appello devono aver compiuto, dalla data di ingresso in carriera, almeno dieci anni di attività, anche se non ininterrottamente, negli uffici giudiziari.

Per i magistrati che non hanno compiuto tale periodo di attività perchè addetti a funzioni non giudiziarie, la disposizione di cui al precedente comma non si applica fino alla entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(*Nuova valutazione*)

Il magistrato non valutato favorevolmente è sottoposto a nuova valutazione dopo un triennio.

Art. 7.

(*Nomina a magistrato di Cassazione*)

I magistrati che hanno conseguito la valutazione favorevole sono nominati magistrati di Cassazione secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 20, la nomina produce effetti giuridici ed economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prevista dall'articolo 4.

Nel caso previsto dall'articolo 6 la nomina ha effetto dalla data di compimento del triennio che precede la valutazione favorevole.

Art. 8.

(*Rinuncia alla nomina*)

La dichiarazione di rinuncia alla nomina a magistrato di Cassazione deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto di nomina nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

In tale caso la nuova nomina è conferita con decorrenza dal compimento dell'anno successivo, trascorso il quale il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione.

Art. 9.

(*Permanenza nell'esercizio delle precedenti funzioni*)

I magistrati di Cassazione continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non siano assegnati ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Art. 10.

(*Conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione*)

Il conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione è disposto dal Consiglio superiore della magistratura su domanda degli interessati ovvero d'ufficio, secondo l'ordine di collocamento in ruolo, per la copertura dei posti rimasti vacanti.

Art. 11.

(*Concorsi per esami*)

Il concorso per esami per la nomina a magistrato di Cassazione, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, è indetto, nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e in ogni caso per non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

(*Requisiti e modalità del concorso per esame*)

Possono partecipare al concorso per esame i magistrati che al 31 dicembre dell'anno precedente abbiano maturato una anzianità di almeno tre anni nella qualifica di magistrato di appello ed abbiano ottenuto il parere favorevole degli organi previsti nell'articolo 2.

Le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, si applicano all'esame di cui al precedente articolo.

Art. 13.

(*Conferimento della nomina a seguito di concorso per esame*)

I vincitori del concorso per esame conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso e ad essi sono contestualmente conferite le funzioni di magistrato di Cassazione.

I vincitori del concorso per esame sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che hanno conseguito la nomina a norma dell'articolo 7 con la stessa decorrenza.

La idoneità conseguita nei concorsi per esame a posti di magistrato di Cassazione è equiparata alla valutazione favorevole del Consiglio superiore.

Art. 14.

(*Decorrenza delle nomine già conseguite*)

Sono anticipate ai soli effetti giuridici, di quattro anni e sei mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1959, le nomine a magistrato di Cassazione conferite ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

(*Collocamento nel ruolo di anzianità*)

Coloro che conseguono la nomina per effetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti non possono in alcun caso essere collocati nel ruolo di anzianità prima dei magistrati che abbiano conseguito la nomina a magistrato di Cassazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(*Dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori e requisito dell'anzianità*)

Ai fini della dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori, il Consiglio su-

periore della magistratura prende in esame, entro il 31 dicembre di ogni anno, i magistrati di Cassazione che raggiungono nell'anno stesso una anzianità di otto anni dalla nomina a tale categoria e quelli che nel ruolo di anzianità li precedono indipendentemente dalla anzianità predetta.

Art. 17.

(*Decorrenza della nomina alle funzioni direttive superiori*)

I magistrati dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori i quali non possono, entro l'anno, accedere a dette funzioni per difetto di vacanze, conseguono, ad ogni effetto giuridico ed economico, la relativa nomina con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 18.

(*Permanenza nelle precedenti funzioni*)

I magistrati che hanno ottenuto la nomina alle funzioni direttive superiori continuano ad esercitare le precedenti funzioni sino a quando sia loro conferito l'ufficio direttivo superiore.

Art. 19.

(*Conferimento degli uffici direttivi superiori*)

Il conferimento degli uffici direttivi di presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la stessa Corte, di presidente delle Corti d'appello e di procuratore generale presso le stesse Corti, ha luogo a seguito di domanda o di ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore provvede per la copertura dei posti rimasti vacanti assegnandovi i magistrati, anche dopo la nomina, secondo l'ordine di collocamento in ruolo.

Art. 20.

(*Decorrenza delle nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente*)

Le nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono retrodatate, ai soli effetti giuridici, al 1° gennaio dell'anno successivo al compimento di otto anni dalla nomina a magistrato di cassazione.

Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

(*Norme transitorie per la nomina a magistrato di Cassazione*)

L'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato di Cassazione cessa dalla data di entrata in vigore della presente legge, mentre continua l'espletamento delle revisioni in corso.

Il giudizio favorevole riportato dai magistrati in sede di scrutinio già definito o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato alla valutazione del Consiglio superiore prevista dall'articolo 1.

I magistrati il cui scrutinio non sia stato completato sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 1.

I magistrati scrutinati favorevolmente e quelli che conseguono il giudizio favorevole previsto dai commi precedenti sono nominati magistrati di Cassazione agli effetti giuridici dal compimento dell'anzianità prevista nell'articolo 4 ed agli effetti economici dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

La disposizione di cui al precedente comma relativa alla decorrenza degli effetti giu-

ridici ed economici si applica anche ai magistrati i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato l'anzianità prevista dall'articolo 4 e non quella richiesta dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la partecipazione allo scrutinio.

I magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianità necessaria, e coloro che abbiano riportato in sede di scrutinio giudizio sfavorevole, sono sottoposti, a domanda, alla valutazione con i criteri indicati dall'articolo 1 e, in caso di valutazione favorevole, conseguono la nomina agli effetti giuridici ed economici con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

La domanda, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio al quale l'interessato appartiene.

Art. 22.

(*Norme transitorie per le nomine alle funzioni direttive superiori*)

I magistrati di cassazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato l'anzianità prevista dall'articolo 16 conseguono la nomina alle funzioni direttive superiori, se dichiarati idonei, agli effetti giuridici dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento di otto anni dalla nomina a magistrato di cassazione ed agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

(*Onere finanziario*)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1973, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

(*Entrata in vigore*)

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge n. 851 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Pertanto, come proposto dalla Commissione, restano assorbiti i disegni di legge nn. 214 e 287.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,20*).

---

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari